

CAPITOLO II

L'IMPUTABILITÀ DEL MINORE

SOMMARIO: 1. La nozione imputabilità. – 2. La minore età. – 2.1. I progetti per l'abbassamento dei limiti d'imputabilità. – 3. L'imputabilità e la maturità psicofisica del minore. – 4. Gli accertamenti sull'età e sulla maturità. – 5. L'infermità mentale nel minore. – 6. L'accertamento sull'imputabilità del minore assuntore di sostanze stupefacenti.

1. LA NOZIONE DI IMPUTABILITÀ.

L'art. 85 c.p. stabilisce: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere".

Questa disposizione ha un contenuto *precettivo*, che consiste nell'assumere l'imputabilità come **presupposto della punibilità** (*rectius*: della responsabilità penale); e un contenuto *definitorio*, che identifica l'imputabilità con la "**capacità d'intendere e di volere**" dell'autore (FIORE).

In particolare:

- la capacità d'intendere corrisponde alla capacità del soggetto di percepire la realtà esterna e di rapportarsi ad essa, in modo tale da comprendere il significato del proprio agire e le possibili conseguenze in danno dei terzi (Cass., Sez. I, n. 13202/1990);
- la capacità di volere costituisce la capacità del soggetto di controllare i propri impulsi e di orientare le proprie determinazioni di volontà in modo coerente ai valori di cui è portatore (Cass., Sez. I, n. 13202/1990).

Per la sussistenza dell'imputabilità si richiede il possesso, da parte dell'agente, di entrambe le "capacità" distintamente menzionate dall'art. 85 c.p.

Basta che una delle due capacità risulti esclusa o grandemente scemata, a cagione di un'infermità, per poter dichiarare totalmente o parzialmente inimputabile il soggetto (Cass. Pen. 2012).

Va poi aggiunto che parte della dottrina non identifica i concetti di imputabilità e capacità d'intendere e di volere, ritenendo che quest'ultima sia solo il substrato naturalistico dell'imputabilità (PATANÈ).

A) Rapporti tra imputabilità e colpevolezza

Accanto alla **capacità d'intendere e di volere** il nostro codice penale all'art. 42 prevede che: "Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con **coscienza e volontà**".

Il legislatore ha, dunque, inteso affermare che, perché un soggetto possa essere ritenuto responsabile delle sue azioni, deve averle compiute con l'effettiva **volontà** di mettere in atto quel determinato comportamento e con la **consapevolezza** di quali sarebbero state le conseguenze dello stesso (la cd. *suitas* della condotta).

Sui rapporti tra gli articoli 42 e 85 c.p. parte della dottrina ha ritenuto che "**coscienza e volontà**" e "**capacità d'intendere e di volere**" non siano l'una il presupposto dell'altra. A sostegno di questa tesi venivano richiamati due argomenti:

1. anche un soggetto non imputabile può compiere un fatto con dolo;
2. l'art. 203 c.p., ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale richiama l'art. 133 c.p. che indica tra i parametri il dolo e la colpa, i quali vanno tenuti in considerazione anche nei confronti di soggetti pericolosi non imputabili

Altro orientamento, oggi prevalente in dottrina (FIANDACA-MUSCO, FIORE, MANTOVANI) e in giurisprudenza, sostiene, al contrario, che l'**imputabilità**, quale capacità d'intendere e di volere, e la **colpevolezza**, quale coscienza e volontà del fatto illecito esprimano concetti diversi ma tra loro in rapporto di presupposizione.

Da un lato, vi è l'art. 42 c.p. che al primo comma stabilisce i **requisiti minimi** che un comportamento umano deve presentare, dal punto di vista psichico, per assumere la rilevanza di un fatto costituente reato (coscienza e volontà) e al secondo comma specifica le diverse specie di atteggiamento psichico (dolo, colpa o preterintenzione) rilevanti per il configurarsi della condotta tipica.

Dall'altro, vi è il concetto d'imputabilità dell'art. 85 c.p. il quale, invece, presuppone necessariamente che l'elemento volitivo di cui all'art. 42 c.p. riferito al singolo fatto criminoso in concreto sia maturato in un soggetto imputabile ovvero capace di autodeterminarsi.

L'imputabilità - come emerge anche dalla collocazione sistematica all'inizio del titolo IV, dedicato al reo - attiene, infatti, al modo di essere ovvero ad uno **status** del soggetto agente, che consente ad un uomo, che non sia affetto da anomalie psichiche che gli impediscono di autodeterminarsi, di rendersi conto del valore sociale dei suoi atti.

LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

La **Corte di Cassazione** si è più volte espressa sulla tematica in questione specificando che ai fini dell'applicazione di una pena non è sufficiente che l'agente agisca con dolo, colpa o preterintenzione, ponendosi, quindi, in una particolare condizione psicologica nei confronti dell'evento criminoso; è, invece, necessario che l'evento volitivo maturi in una persona imputabile, ovvero soggettivamente capace di autodeterminarsi.

Con **sentenza a Sezioni Unite n. 9163/2005** la Suprema Corte chiarisce, infatti, che “se il reato è un fatto tipico, antiggiuridico e colpevole e la colpevolezza non è soltanto dolo o colpa ma anche riprovevolezza, rimproverabilità, l'imputabilità è ben più di un semplice presupposto della punibilità ma è una condizione che rende possibile la rimproverabilità del fatto. È presupposto della colpevolezza, non essendovi colpevolezza senza imputabilità”.

L'imputabilità costituisce, dunque, il **presupposto non solo logico e giuridico, ma anzitutto naturalistico della colpevolezza** che deve essere accertato con priorità rispetto a quest'ultima. (Cass. Pen., n. 16260/2003; **conf.** Cass. Pen., n. 10440/1984; Cass. Pen., 4165/1990).

B) Il fondamento dell'imputabilità

La ragione giustificatrice di una previsione codicistica sull'imputabilità deve ravvisarsi nel più ampio concetto di **responsabilità umana**: affinché un uomo possa essere chiamato a rispondere dei propri atti di fronte alla legge penale, è necessario che sia in grado di rendersi conto del valore sociale degli atti che compie. (ANTOLISEI)

Nei confronti dei soggetti non imputabili, a ben vedere, la pena non può adempiere né alla funzione (general-preventiva) di coazione psicologica – distogliendoli, cioè, dal commettere reati – né alla funzione special-preventiva di rieducazione e recupero sociale, poiché il condannato non è capace di sentire il vincolo della norma né tantomeno di comprendere il significato del trattamento e recepirne gli effetti.

L'imputabilità costituisce così il punto di biforcazione del sistema penale “a doppio binario”:

- ai soggetti ritenuti **imputabili** si applica la **pena**;
- ai soggetti ritenuti **non imputabili** si applica la **misura di sicurezza**, ove siano presenti esigenze di tutela dei beni giuridici, a causa della pericolosità dell'autore.

LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

Sempre nella **sentenza a Sezioni Unite n. 9163/2005** la Corte di Cassazione ha specificato che i confini di applicabilità dell'istituto dell'imputabilità dipendono anche dalla **funzione della pena** che si intende privilegiare.

Sul punto la Suprema Corte richiama l'orientamento espresso dalla Consulta, nel quale emerge come profilo centrale della pena quello **rieducativo** o meglio di **recupero sociale (art. 27 Cost) (Corte Cost., sent. n. 313/1990; sent. n. 364/1988).**

E, sotto tale profilo, giustamente si è rilevato che “il collegamento psichico tra il fatto e l'autore, comunque necessario per dar senso alla risocializzazione, ancora una volta non può che essere visto nella possibilità che il soggetto aveva di agire altrimenti al momento del fatto commesso”.

In mancanza di ciò non avrebbe senso chiedersi se il soggetto abbia bisogno di essere risocializzato, dovendosi piuttosto ritenere che egli non sia neppure in grado di cogliere il significato della pena e, conseguentemente, di modificare i propri comportamenti.

Perché vi sia imputabilità – afferma la Corte – **è necessario che il fatto sia riconducibile nella facoltà di controllo e di scelta del soggetto.**

Al di fuori di tale visione, ci si troverebbe dinanzi all'attribuzione ad un soggetto di un fatto in virtù di criteri meramente meccanici che sono lontani dai canoni interpretativi della norma di cui all'art. 85 c.p. conformi ai dettami costituzionali.

Deriva, quindi, che – a giudizio della Suprema Corte – può parlarsi di **imputabilità** del soggetto tutte le volte in cui questi abbia raggiunto la **maturità psico-fisica** normalmente indicata.

C) Cause di esclusione dell'imputabilità

L'imputabilità può essere esclusa o diminuita da alcune cause normativamente disciplinate dagli artt. 88 ss.

Esse si distinguono in:

- 1. condizioni di natura fisiologica dipendenti dall'età;
- 2. condizioni di natura psicologica dipendenti da infermità mentali o anomalie;
- 3. condizioni di natura tossica derivanti da abuso di alcool o stupefacenti;
- 4. ubriachezza o stupefazione accidentale.

2. LA MINORE ETÀ.

Sulla base della considerazione che il minore non ha ancora raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da poter comprendere il valore sociale delle proprie azioni, il nostro codice annovera la minore età tra le cause d'esclusione dell'imputabilità.

L'imputabilità del minore risulta, quindi, subordinata ad un criterio cronologico:

a) **fino ai quattordici anni il minore non può mai essere considerato imputabile.**

Ciò vuol dire che nei confronti del minore infraquattordicenne vi è una **presunzione assoluta** *iuris et de iure* di non imputabilità, senza, cioè, la possibilità di fornire prova contraria.

L'art. 97 c.p., infatti, stabilisce che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”.

b) Fra i quattordici e i diciotto anni il minore è imputabile solo se il giudice ha **accertato** che al momento del fatto il minore aveva la capacità d'intendere e di volere.

L'art. 98 c.p. rinuncia, infatti, a qualsiasi presunzione di capacità o d'incapacità e subordina l'eventuale affermazione della responsabilità penale al concreto accertamento della capacità naturale: “È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità d'intendere e di volere”.

Emerge, infatti, dai lavori preparatori che il sistema prescelto dal codice non stabilisce alcuna presunzione, ma esige solamente che il minore abbia raggiunto una maturità tale da potergli riconoscere la capacità di intendere e di volere.

La capacità d'intendere e di volere del minore che abbia compiuto gli anni quattordici e non ancora i diciotto, non essendo presunta, deve essere, quindi, accertata in concreto; ai fini di siffatta indagine non è necessario l'esperimento di apposita perizia, in quanto l'accertamento delle predette capacità non è necessariamente vincolato a particolari accertamenti tecnico-specialistici, ma ben può essere affidato alla valutazione del giudice, con ogni mezzo a sua disposizione e con riferimento al caso concreto (Cass. sent. n. 4104/2011).

Il minore dichiarato non imputabile viene prosciolto, cioè non è assoggettato a pena; tuttavia se risulta socialmente pericoloso, il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il reo è vissuto, gli applica la misura di sicurezza del ricovero giudiziario o della libertà vigilata (art. 224 c.p.).

Il minore degli anni diciotto ma maggiore degli anni quattordici che sia, invece, riconosciuto imputabile è sottoposto a processo penale per il fatto commesso.